

### Sommario

### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

★ Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea .....	1
★ Regolamento (CE) n. 2966/94 della Commissione, del 5 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca dell'acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia .....	6
★ Regolamento (CE) n. 2967/94 della Commissione, del 5 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca .....	7
★ Regolamento (CE) n. 2968/94 della Commissione, del 5 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca .....	8
★ Regolamento (CE) n. 2969/94 della Commissione, del 5 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro .....	9
★ Regolamento (CE) n. 2970/94 della Commissione, del 6 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti nel settore delle carni suine per le Azzorre e Madera .....	10
★ Regolamento (CE) n. 2971/94 della Commissione, del 6 dicembre 1994, che fissa il contingente applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 alle importazioni in Spagna delle carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione .....	12
Regolamento (CE) n. 2972/94 della Commissione, del 6 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2117/94 e che porta a 895 911 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo .....	14
Regolamento (CE) n. 2973/94 della Commissione, del 6 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	15
Regolamento (CE) n. 2974/94 della Commissione, del 6 dicembre 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	17

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2965/94 DEL CONSIGLIO**

**del 28 novembre 1994**

**relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a seguito della decisione del 29 ottobre 1993 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello dei capi di Stato e di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi delle Comunità europee, nonché di Europol<sup>(1)</sup>, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato di comune accordo una dichiarazione relativa all'istituzione, all'interno dei servizi di traduzione della Commissione installati a Lussemburgo, di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione, che fornirà i servizi di traduzione necessari al funzionamento degli organismi aventi sede nei luoghi determinati con la decisione del 29 ottobre 1993, ad eccezione dell'Istituto monetario europeo;

considerando che l'istituzione di un centro specializzato unico dà una soluzione pratica al problema di coprire il fabbisogno di traduzioni di un notevole numero di organismi distribuiti sul territorio dell'Unione;

considerando che le norme che disciplinano il Centro di traduzione dovrebbero consentirgli di prestare i propri servizi ad organismi singolarmente dotati di personalità giuridica, di autonomia di gestione e di un bilancio proprio, mantenendo tuttavia un vincolo funzionale con la Commissione;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

***Articolo 1***

È istituito un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione, qui di seguito denominato il « Centro ».

***Articolo 2***

1. Il Centro assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento dei seguenti organismi :

- Agenzia europea dell'ambiente ;
- Fondazione europea per la formazione ;
- Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ;
- Agenzia europea di valutazione dei medicinali ;
- Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro ;
- Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (marchi, disegni e modelli) ;
- Ufficio europeo di polizia (Europol) e Unità d'informazione sugli stupefacenti di Europol.

Il Centro e ciascuno dei suddetti organismi concordano tra loro le modalità della loro cooperazione.

2. Organismi istituiti dal Consiglio diversi da quelli previsti al paragrafo 1 possono accedere ai servizi del Centro in base ad accordi con il Centro stesso.

***Articolo 3***

1. Il Centro è dotato di personalità giuridica.

2. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti il Centro è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica, riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

***Articolo 4***

1. Il Centro è dotato di un consiglio d'amministrazione, composto di :

- a) un rappresentante di ciascuno degli organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 1 ; ogni accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 può prevedere una rappresentanza dell'organismo parte dell'accordo,
- b) un rappresentante di ogni Stato membro dell'Unione europea e
- c) due rappresentanti della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1.

2. Membri supplenti per i rappresentanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono nominati per sostituire i rappresentanti in loro assenza.

3. Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione.

#### *Articolo 5*

1. La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni.

2. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è rinnovabile.

#### *Articolo 6*

1. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e quando lo richiede almeno un terzo dei membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

2. Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

3. Ogni membro del consiglio d'amministrazione dispone di un voto.

4. Il presidente non partecipa al voto.

#### *Articolo 7*

Il consiglio d'amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

#### *Articolo 8*

1. Il consiglio d'amministrazione adotta il programma di lavoro annuale del Centro, sulla base di un progetto preparato dal direttore.

2. Con la procedura di cui al paragrafo 1, il programma può essere adattato nel corso dell'anno.

3. Al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sull'attività del Centro. Il direttore la comunica agli organismi di cui all'articolo 2 nonché al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

#### *Articolo 9*

1. A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

2. Il direttore è il rappresentante legale del Centro. È responsabile :

- dell'elaborazione e dell'attuazione corrette del programma di lavoro e delle decisioni del consiglio d'amministrazione ;
- dell'amministrazione corrente ;
- dell'esecuzione dei compiti affidati al Centro ;
- dell'esecuzione del bilancio ;
- di qualsiasi questione concernente il personale ;
- della preparazione delle riunioni del consiglio d'amministrazione.

3. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio d'amministrazione.

#### *Articolo 10*

1. Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ogni esercizio di bilancio, il quale coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro.

2. a) Le entrate e le spese del bilancio del Centro devono essere in pareggio.

b) Fatte salve le disposizioni della lettera c), le entrate provengono dai pagamenti degli organismi per i quali il Centro opera per il lavoro da esso effettuato.

c) Nel periodo iniziale, che non deve superare i tre esercizi di bilancio :

- gli organismi per i quali il Centro opera forniscono un importo forfettario che rappresenta una percentuale del loro bilancio basata sulle più precise informazioni possibili e viene adeguata a seconda del lavoro compiuto ;
- il bilancio generale delle Comunità europee può fornire un contributo al Centro per garantire il suo operato.

3. Le spese del Centro comprendono la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura nonché le spese di esercizio.

#### *Articolo 11*

1. Prima del riesame previsto all'articolo 19, qualsiasi organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che incontrasse difficoltà particolari connesse con le prestazioni dei servizi di traduzione può rivolgersi al Centro al fine di individuare le soluzioni più adeguate.

2. Qualora non fosse possibile trovare siffatte soluzioni entro un termine di tre mesi, l'organismo in questione può inviare una comunicazione debitamente documentata alla Commissione in modo che quest'ultima possa adottare le misure necessarie e, se del caso, organizzare, sotto l'autorità del Centro e con la sua assistenza, un ricorso più sistematico a terzi per tradurre i documenti in questione.

*Articolo 12*

Sulla base di accordi da concludere con il Centro, la Commissione fornirà al Centro stesso, contro rimborso dei costi, i seguenti tipi di assistenza :

- 1) servizi di supporto : terminologia, basi di dati, documentazione, traduzione automatica, formazione di traduttori esterni nonché relativa documentazione e curerà inoltre il comando di funzionari presso il Centro ;
- 2) gestione dei servizi amministrativi di base : pagamento delle retribuzioni, assicurazione malattia, sistemi pensionistici, organizzazione di servizi sociali.

*Articolo 13*

1. Il direttore elabora, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio d'amministrazione, accompagnato da una tabella dell'organico.

2. Il consiglio d'amministrazione adotta lo stato di previsione accompagnato dalla tabella dell'organico e lo trasmette immediatamente alla Commissione, che ne tiene conto per determinare le previsioni corrispondenti alle sovvenzioni assegnate agli organismi di cui all'articolo 2 nel progetto preliminare di bilancio che essa sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del trattato.

3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario adeguandolo se necessario ai contributi finanziari degli organismi di cui all'articolo 2.

*Articolo 14*

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio del Centro.

2. Il controllo delle operazioni di impegno e di pagamento di tutte le spese del Centro e dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate del Centro è esercitato dal controllore finanziario della Commissione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore invia alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e alla Corte dei conti i conti di tutte le entrate e le spese del Centro per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina conformemente all'articolo 188 C del trattato.

4. Il consiglio d'amministrazione dà scarico al direttore del Centro dell'esecuzione del bilancio.

*Articolo 15*

Il Consiglio d'amministrazione adotta, previa consultazione della Commissione e previo parere della Corte dei

conti, le disposizioni finanziarie interne che indicano le modalità relative all'elaborazione ed all'esecuzione del bilancio del Centro.

*Articolo 16*

Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile al Centro.

*Articolo 17*

1. Il personale del Centro è soggetto alle regolamentazioni e ai regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
2. Il Centro esercita nei confronti del personale i poteri assegnati all'autorità che ha il potere di nomina.
3. Il consiglio d'amministrazione stabilisce, d'accordo con la Commissione, le opportune norme di attuazione, in particolare per garantire la riservatezza di taluni lavori.

*Articolo 18*

1. La responsabilità contrattuale del Centro è disciplinata dalla legge applicabile ai singoli contratti in questione.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in forza delle clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dal Centro.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, il Centro risarcisce, conformemente ai principi generali comuni dei diritti degli Stati membri, i danni causati da esso e dai suoi funzionari e agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare su qualsiasi controversia relativa al risarcimento di tali danni.

3. La responsabilità personale dei funzionari o agenti del Centro è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili.

*Articolo 19*

Le modalità di funzionamento del Centro definite nel presente regolamento potranno essere riesaminate dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, entro i tre anni successivi alla scadenza del periodo iniziale che non dovrà superare tre esercizi di bilancio.

*Articolo 20*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**K. KINKEL**

---

#### DICHIARAZIONE 1

#### DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio attribuisce la massima importanza al fatto di assicurare una perfetta applicazione dei principi dell'efficienza e del rapporto costi-benefici.

In questo contesto esso ricorda che il regolamento finanziario contiene le seguenti disposizioni :

« Gli stanziamenti di bilancio devono essere utilizzati conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficienza. Si devono fissare obiettivi quantitativi e garantire il progresso della loro realizzazione.

Per le attività di carattere operativo, la scheda finanziaria deve includere in particolare, una giustificazione adeguata dell'importo dell'intervento della Comunità, corredata, se del caso, degli appropriati dati statistici. »

---

#### DICHIARAZIONE 2

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

In occasione dell'istituzione del Centro di traduzione, il Consiglio e la Commissione confermano che il Centro stesso deve essere organizzato in modo tale da assicurare alle lingue ufficiali delle Comunità europee parità di trattamento, salve restando le disposizioni specifiche che disciplinano il regime linguistico dei diversi organismi per i quali il Centro opera.

---

#### DICHIARAZIONE 3

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SULL'ARTICOLO 17

Il Consiglio e la Commissione ritengono che, tenuto conto delle sue funzioni e della struttura del suo bilancio, il Centro di traduzione ricorrerà a modalità di gestione del personale il più flessibili possibile, senza compromettere il compimento della sua missione.

---

**DICHIARAZIONE 4****DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 17**

Il Consiglio invita la Commissione :

- a presentare entro la fine del 1994 una relazione sulla misura in cui le disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto continuano ad essere giustificate e in cui si esamini in particolare il loro rapporto costo-efficacia ;
  - a presentare adeguate proposte per riformare le sue disposizioni in base a detta relazione.
- 

**DICHIARAZIONE 5****DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE TEDESCA SULL'ARTICOLO 17**

La Repubblica federale di Germania, nonostante gravi riserve, approva il compromesso sull'articolo 17, per non pregiudicare il consenso degli Stati membri e l'inizio dei lavori del Centro. Essa ritiene che una revisione della disposizione contestata continui ad imporsi urgentemente. Se ha dato la sua approvazione, è nella speranza che la richiesta ora adottata sbocchi infine su corrispondenti proposte della Commissione.

---

**DICHIARAZIONE 6****DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione, nel quadro delle sue competenze, prenderà l'iniziativa di proporre in sede di Collegio dei Capi dell'amministrazione la rapida creazione, sotto l'autorità del Collegio stesso, di un comitato interistituzionale di traduzione destinato a promuovere il coordinamento tra i servizi di traduzione delle varie istituzioni, compresa il Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2966/94 DELLA COMMISSIONE  
del 5 dicembre 1994**

**relativo alla sospensione della pesca dell'acciuga da parte delle navi battenti  
bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2761/94 <sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di acciuga per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII da parte di navi battenti bandiera della

Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1994.

La pesca dell'acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2967/94 DELLA COMMISSIONE  
del 5 dicembre 1994**

**relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi  
battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del  
12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo  
applicabile nell'ambito della politica comune della  
pesca (¹), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del  
Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune  
popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle  
catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è  
soggetta la pesca del totale delle catture permesse (²),  
modificato dal regolamento (CE) n. 2761/94 (³), prevede  
dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni  
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva  
soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare  
la data alla quale si considera che le catture eseguite dai  
pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro  
abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla  
Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle  
acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a ; III b, c, d  
(zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera della  
Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il  
contingente assegnato per il 1994 ; che la Danimarca ha  
proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 7

novembre 1994 ; che è quindi necessario riferirsi a tale  
data,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque  
delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a ; III b, c, d (zona  
CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della  
Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il  
contingente assegnato alla Danimarca per il 1994.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divi-  
sioni CIEM II a (zona CE), III a ; III b, c, d (zona CE), IV  
eseguite da parte di navi battenti bandiera della Dani-  
marca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la  
conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa  
popolazione da parte di queste navi dopo la data di appli-  
cazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno suc-  
cessivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle  
Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 7 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

(¹) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(³) GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2968/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 dicembre 1994**

**relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (¹), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (²), modificato dal regolamento (CE) n. 2761/94 (³), prevede dei contingenti di aringhe per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM IV c (esclusa riserva di Blackwater), VII d da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Danimarca ha proibito la pesca

di questa popolazione a partire dal 17 novembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM IV c (esclusa riserva di Blackwater), VII d eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1994.

La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM IV c (esclusa riserva di Blackwater), VII d eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 17 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

(¹) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(³) GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2969/94 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1994

relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti  
bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce uno regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3680/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che stabilisce alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieniche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1043/94<sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di scorfano per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3 M da parte di navi battenti bandiera di uno

Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3 M eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1994.

La pesca dello scorfano nelle acque della zona NAFO 3 M eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 42.<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 5. 5. 1994, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2970/94 DELLA COMMISSIONE  
del 6 dicembre 1994**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità d'applicazione del  
regime specifico di approvvigionamento di prodotti nel settore delle carni suine  
per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2386/94<sup>(4)</sup>, che istituisce le modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento ha fissato, nell'allegato I, i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine che beneficiano dell'esonero dal prelievo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario;

considerando che, al fine di favorire lo sviluppo della produzione locale nell'arcipelago è opportuno modificare

il bilancio previsionale stabilito per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1725/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.

<sup>(4)</sup> GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 94.

***ALLEGATO******« ALLEGATO I »*****Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per Madera  
per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995**

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo (in t)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	1 000 ▶

## REGOLAMENTO (CE) N. 2971/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1994

che fissa il contingente applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 alle importazioni in Spagna delle carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente per il 1994 applicabile all'importazione in Spagna di carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3319/93 della Commissione<sup>(3)</sup>; che occorre aumentare il contingente per il 1994 del tasso minimo del 10 %, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento;

considerando tuttavia che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round del GATT, la cui applicazione è prevista a partire dal 1° luglio 1995, vieta le restrizioni quantitative; che è pertanto opportuno indire un contingente limitato al primo semestre del 1995;

considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93<sup>(5)</sup>, l'effettiva importazione delle merci;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente che il Regno di Spagna può applicare per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995,

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di adesione, alle importazioni dai paesi terzi di carni e frattaglie di conigli domestici, di cui ai codici NC 0208 10 11 e 0208 10 19 è fissato in 472 t.

*Articolo 2*

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 garantita dalla cauzione consiste nella realizzazione delle importazioni.

*Articolo 3*

Il ritmo minimo d'incremento progressivo del contingente è del 10 % dall'inizio di ogni anno.

L'incremento va aggiunto a ciascun contingente e l'incremento successivo va calcolato sulla cifra globale così ottenuta.

*Articolo 4*

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2972/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 dicembre 1994**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2117/94 e che porta a 895 911 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
 visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;  
 considerando che il regolamento (CE) n. 2117/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2786/94<sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 795 911 t di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo ;  
 considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 895 911 t il quantitativo di cereali posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

***Articolo 1***

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2117/94 i termini « 706 053 t di orzo » sono sostituiti dai termini « 806 053 t di orzo ».

***Articolo 2***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 7.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2973/94 DELLA COMMISSIONE  
del 6 dicembre 1994**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2950/94<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 5 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.  
 (<sup>5</sup>) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.  
 (<sup>6</sup>) GU n. L 310 del 3. 12. 1994, pag. 67.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo (¹)
1701 11 10	29,81 (¹)
1701 11 90	29,81 (¹)
1701 12 10	29,81 (¹)
1701 12 90	29,81 (¹)
1701 91 00	35,04
1701 99 10	35,04
1701 99 90	35,04 (²)

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2974/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 dicembre 1994**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (¹),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (³), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2141/94 della Commissione (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2951/94 (⁵);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 2141/94 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgravato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 47,165 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto sarà sostituito con effetto dal 7 dicembre 1994 per tener conto delle modifiche da apportare al regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(¹) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.  
(²) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.  
(³) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.  
(⁴) GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 11.  
(⁵) GU n. L 310 del 3. 12. 1994, pag. 69.